



AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ASW/RCF NON INCLUSI NELL'ALLEGATO XIV DEL REACH

La Commissione europea ha recentemente pubblicato il risultato di un voto dell'articolo 133 REACH, che ha avuto luogo nel corso di un incontro del Comitato¹ lo scorso 8 dicembre 2016. Il gruppo ha votato sulla proposta della Commissione per l'inclusione di altri 12 sostanze nell'allegato XIV REACH (lista autorizzazioni) sulla base della 5a e 6a raccomandazione della. La proposta della Commissione è stata accettata dalla grande maggioranza: 25 Stati membri hanno votato a favore con solo 3 astensioni.

Per alcune sostanze incluse nelle raccomandazioni della ECHA, la Commissione ha suggerito di rinviare sia l'inclusione nell'allegato XIV o per valutare altre opzioni regolamentari. Le ASW/RCF fanno parte del gruppo di sostanze che non sono state suggerite di portare Avanti per l'inclusione nella lista di autorizzazione. Nella sua giustificazione², la Commissione ha affermato che le fibre ASW/RCF «sono prodotti in un numero molto limitato di siti industriali e sono in genere direttamente trasformati [...] in articoli.» Gli articoli non sono soggetti ad autorizzazione³. Attraverso il loro voto gli Stati membri hanno confermato il parere della Commissione, ovvero che è necessaria un'ulteriore valutazione di un «*approccio normativo più rilevante*». Questa decisione è in linea con la posizione ECFIA⁴.

ECFIA SUPPORTA UN REGOLAMENTO SUL POSTO DI LAVORO MIRATO PER L'USO DI PRODOTTI ASW/RCF

ECFIA continua a sostenere la regolamentazione dei prodotti ASW/RCF applicabili sul lavoro secondo le direttive per la salute (SSL)⁵, tra cui l'attuazione di un valore limite sul posto di lavoro, come recentemente suggerito dalla Commissione sulla proposta di modifica della direttiva per gli agenti cancerogeni e mutageni. L'appropriata gestione dei rischi sul lavoro tramite le direttive in materia di SSL è pienamente in linea con la tabella di marcia della Commissione SVHC 2020. Il principio di questo approccio mirato per le sostanze chimiche ad utilizzo industriale è stata sostenuta anche dalla iniziativa cross-industry per una migliore regolamentazione nella gestione dei prodotti chimici (CII), composto da più di 50 organizzazioni europee e nazionali in vari settori industriali⁶.

ECFIA rimane aperta per una cooperazione continua con tutti i soggetti interessati per fornire una guida a rischi di indirizzamento, e per contribuire a garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, durante la manipolazione di lane isolanti per alta temperatura (HTIW) - in linea con la nostra proattiva per il programma di Product Stewardship (PSP)⁷.

Le fibre ASW/RCF non sono state incluse nella lista di autorizzazione. Una valutazione di strumenti normativi alternativi è in attesa, con un conseguente probabile approccio più rilevante per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori.

ECFIA accetta la raccomandazione SCOEL e la proposta della Commissione per un valore limite di esposizione professionale obbligatorio (BOELV) di 0,3 f/ml e conferma il suo impegno a sostenere l'attuazione, aiutando gli utenti a controllare e ridurre l'esposizione tramite il programma CARE, parte integrante della nostra PSP.

1 Il comitato per l'Art. 133 del REACH è un gruppo di rappresentanti degli Stati Membri dell'UE responsabile per determinate decisioni ai sensi del regolamento REACH.

2 Disponibile online

3 Per la nostra interpretazione della definizione di sostanza/articolo per le HTIW potete visitare: "Substance/Mixture/Article status in EU Regulation for HTIW products"

4 Per dettagli: "Better Regulation: REACH Authorisation or OSH Directives? ..."

5 Per dettagli: "Regulatory Risk Management of Alumino-Silicate Refractory Ceramic Fibres"

6 Per maggiori dettagli visitare il sito web CII

7 Per i dettagli sul nostro PSP visitare: "ECFIA Product Stewardship Programme"